

**CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD**

## **Assemblea di Bacino**

Verbale della deliberazione n. 7

in data 16-05-2022

Oggetto: Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) - Validazione

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di maggio alle ore 10:00, convocata dal Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita presso la sala consiliare del Comune di Bovolone, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'avv. GASTALDELLO ATTILIO, PRESIDENTE del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lettera b) della Convenzione di Costituzione. Assiste il dott. Gianni Biasi, Direttore del Consiglio di Bacino, in qualità di Segretario verbalizzante.

**IL DIRETTORE**  
F.to Dott. Gianni Biasi

**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv. Attilio Gastaldello

<b>COMUNE</b>		<b>NOMINATIVO</b>
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	Assente	
COMUNE DI ANGIARI	Assente	
COMUNE DI ARCOLE	Assente	
COMUNE DI BELFIORE	Assente	
COMUNE DI BEVILACQUA	Presente	GIRLANDA
COMUNE DI BONAVIGO	Assente	
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	Presente	OCCHIALI
COMUNE DI BOVOLONE	Presente	POZZANI
COMUNE DI CASALEONE	Presente	PERAZZINI
COMUNE DI CASTAGNARO	Presente	FORMIGARO
COMUNE DI CERA	Presente	FRANZONI
COMUNE DI CONCAMARISE	Presente	ZAUPA
COMUNE DI ERBE'	Assente	
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Presente	NEGRINI
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	Presente	MIRANDOLA
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Presente	FILIPPI
COMUNE DI LEGNAGO	Presente	LORENZETTI
COMUNE DI MINERBE	Assente	
COMUNE DI NOGARA	Presente	PASINI
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Presente	TRENTINI
COMUNE DI OPPEANO	Presente	PERUZZI
COMUNE DI PALU'	Assente	
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Presente	LEONARDI
COMUNE DI ROVERCHIARA	Presente	FREDDO
COMUNE DI SALIZOLE	Presente	MANTOVANELLI
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	Presente	GASTALDELLO
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	Presente	VINCENZI
COMUNE DI SANGUINETTO	Presente	FRACCAROLI
COMUNE DI SORGA'	Presente	SGRENZAROLI
COMUNE DI TERRAZZO	Assente	
COMUNE DI TREVENUOLO	Assente	
COMUNE DI VIGASIO	Assente	
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	Presente	TUZZA
COMUNE DI ZEVIO	Presente	BOTTACINI
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	Assente	
COMUNE DI COLOGNA VENETA	Assente	

Il PRESIDENTE, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2022-2025 DEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF (MTR-2). VALIDAZIONE**

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Veneto ha attuato la delega contenuta nell'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (in tema di individuazione dell'Ente preposto all'esercizio delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani) con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- appartengono al bacino territoriale ottimale denominato "Verona Sud", (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014) i Comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concarnarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trenzuelo, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Unione Comuni Adige Guà (Comuni di Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella);
- il Consiglio di bacino Verona Sud, di seguito anche solo "Consiglio di bacino", si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC) in conformità alla definizione contenuta nel nuovo metodo tariffario, ai sensi della quale è Ente territorialmente competente è "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente" (art. 1, MTR allegato alla delibera 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019);

**VISTI**

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f);*
  - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
  - *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);*
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020 avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine

alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente”;

- la determinazione del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 15 del 18 gennaio 2022 recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ed in particolare l'allegato “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 02/DRIF/2021 del 4 Novembre 2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

**RICHIAMATO**, in particolare, della suddetta Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 l'art. 4 *“Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale”* che al comma 4.6 così recita: *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”*;

#### **TENUTO CONTO** che

- l'art. 4 dell'MTR-2 -Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/rif stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il secondo periodo regolatorio, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie di cui all'anno -1;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:

- ï il coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ ), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, determinato in virtù dei risultati ambientali raggiunti da ciascuna amministrazione comunale;
  - ï il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QL_a$ ), nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,0% e 4%;
  - ï il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PG_a$ ) nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,0% e 3%;
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:
- ï i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
  - ï *«i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $\alpha = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
    - *per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
    - *per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:*
      - *con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;*
      - *con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).*

**DATO ATTO** che nel bacino gestionale oggetto della presente deliberazione operano

- il **Gestore Bovolone Attiva Srl** per il Comune di Bovolone,
- il **Gestore Esa com Spa** per i Comuni di Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Casaleone, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio e Zevio;
- il **Gestore S.I.V.E. Srl** per i Comuni di Albaredo d'Adige, Bonavigo, Boschi S. Anna, Cerea, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Sanguinetto, Villa Bartolomea, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella;

- **I Comuni di Arcole e Castagnaro** con gestione in economia;

**CONSIDERATO CHE** i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati sulla base degli ambiti tariffarie che pertanto:

- a) per il bacino servito dal gestore ESA-Com tutti i Comuni sono identificati un ambito tariffario unico, oltre agli ambiti tariffari del Comune di San Giovanni Lupatoto e di Zevio;
- b) per tutti gli altri territori l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR2 coincide con il singolo Comune;
- c) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR2 Allegato A della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo ambito tariffario;

**VISTE** le proposte di Piani Finanziari 2022-2025 elaborate sulla base dei costi efficienti del servizio e della stratificazione dei cespiti riscontrabili nel Bilancio dell'anno 2020 e preconsuntivo 2021, come previsto dal metodo MTR2;

**DATO ATTO CHE** la struttura operativa del Consiglio di Bacino non presenta le professionalità necessarie per svolgere le attività poste in capo all'ETC dall'Autorità di Regolazione, si è reso necessario, anche per questo secondo periodo regolatorio, ricorrere all'affidamento di apposito incarico di supporto – effettuato attraverso le procedure previste dal MEPA- allo Studio Sigaudò di Moncalieri (TO), con determina n. 20 del 23/11/2021;

**CONSIDERATO** che le proposte di Piani Economico-Finanziari sono state valutate dallo studio all'uopo incaricato, ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando:

- la validazione dei costi rendicontati dal Gestore;
- la stratificazione dei cespiti segnalati dal Gestore;
- la determinazione di tutti i parametri di competenza dell'ETC, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di accompagnamento, nelle parti predisposte dal Consiglio di Bacino nella sua qualità di ETC, ed in particolare:
  - i i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario rispetto all'intero periodo regolatorio ( $\rho_a$ ,  $X_a$ ,  $PG_a$ ,  $QL_a$ );
  - i i fattori di sharing ( $b$  e  $\omega$ );
  - i i fattori  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ ;
  - i la collocazione per le detrazioni ex art. 4.6 del MTR per le poste eccedenti il limite alle entrate tariffarie come sopra definito;

**CONSIDERATO** che i Piani Economico-Finanziari risultanti dal MTR, comprensivi dei costi operativi, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale, risultano coerenti con gli stessi costi desunti dalle attività facenti parte del contratto di affidamento;

**RITENUTO** opportuno specificare che eventuali sopravvenienze derivanti dai trasferimenti centrali relativi all'annualità 2020 e 2021 alle amministrazioni comunali, se opportunamente accertati, potranno essere da queste utilizzate per effettuare riduzioni e agevolazioni alle utenze a valere sui PEF 2022;

**RICHIAMATI**, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano economico – finanziario ai sensi della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 come integrata dalle disposizioni di cui determina n. 02/DRIF/2021 del 4 Novembre 2021 ed in particolare:

- il piano economico finanziario (PEF) quadriennale nel formato di cui all'Allegato 1 alla

Determina 02/2021;

- la Relazione di accompagnamento descrittiva dei servizi, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 2 alla Determina 02/2021;
- le Dichiarazioni di veridicità dei Gestori e dei Comuni nel formato di cui agli Allegati 3 e 4 della Determina 02/2021;

**RITENUTO** che i PEF così predisposti non indichino fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

**VISTO** che i Gestori e Comuni del Consiglio di Bacino hanno trasmesso a mezzo PEC la seguente documentazione, conservata a protocollo del Consiglio di bacino:

- la quantificazione, a firma del legale rappresentante, dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR-2 ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2022 e annualità seguenti;
- Relazione descrittiva del/i servizio/i in gestione conforme lo schema di cui Allegato 2 al MTR-2;
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante;

**DATO ATTO** di conservare agli atti del Consiglio di Bacino le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante dei Gestori e dei Comuni secondo gli schemi tipo di dell'MTR2, che rimangono depositate a protocollo presso il Consiglio di Bacino per gli adempimenti connessi;

**DATO ATTO** che:

- in alcuni Comuni, a fronte di uno scostamento tra i costi efficienti ammissibili ai sensi del MTR2, si è determinato un aumento potenziale eccedente il limite di crescita annua delle entrate tariffarie ma lo stesso aumento non è stato riconosciuto;
- per tali Comuni, il valore di Rho è stato valutato caso per caso nella valorizzazione prevista dai quadranti di cui all'4.3 del MTR-2 al fine di permettere un più rapido riallineamento del gettito alla struttura dei costi e un completo rispetto del corrispettivo contrattuale;
- a tal fine, sono state effettuate congiunte rimodulazioni, sia lato Gestore, rispetto al limite contrattuale per singolo ambito tariffario, sia lato Comune, inserite nella voce Detrazioni di cui al citato comma 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF e dettagliate nella Relazione di accompagnamento ai PEF fino al limite di crescita annuale alle E.T. previsto per ciascun ambito tariffario;

**DATO CONTO** che:

- si è provveduto all'elaborazione del PEF per ogni singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo di cui di cui all'Allegato 1 alla Determina 02/2021, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2022-2025 di ciascun Comune, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppando in particolare seguenti punti:
  - ì Attività di validazione svolta;
  - ì Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

ì Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;

**RITENUTO**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai Gestori e dai Comuni ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione dei PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 per i Comuni afferenti al Consiglio di Bacino;

**VISTO** l'articolo 1, c. 653 della Legge 147/2013 ai sensi del quale *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*

**EVIDENZIATO** che la nuova metodologia dà rilievo espresso ai fabbisogni standard quale benchmark di riferimento (art. 5, MTR-2) per determinare il coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ ) e che pertanto tale valore trova valutazione all'interno dei PEF;

**VISTO** l'art. 2 *"Modalità operative di trasmissione dei dati"* della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti mediante portale telematico appositamente predisposto dall'Autorità;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000);

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento;

il Presidente apre la discussione e uditi gli interventi succedutisi, riportati nel verbale dell'Assemblea, pone ai voti il provvedimento con i seguenti esiti:

Presenti n. 23 che rappresentano 740,905 millesimi

Votanti n. 23 che rappresentano 740,905 millesimi

Favorevoli n. 23

Contrari n. 0

Astenuti n.0

## **DELIBERA**

1) Di validare, richiamate integralmente le premesse al presente atto, i Piani Economici Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 dei 39 Comuni ricadenti nel bacino territoriale di competenza del Consiglio di Bacino Verona Sud;

2) Di approvare pertanto gli atti previsti dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e dalle disposizioni di cui determina n. 02/DRIF/2021 del 4 Novembre 2021, costituiti dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- **Allegato A** – PEF 2022-2025 elaborato per ciascun ambito tariffario;

- **Allegato B** – Relazione di accompagnamento al Piano Economico finanziario per ciascun ambito tariffario;

3) Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici comunali per gli adempimenti contabili e di elaborazione delle tariffe TARI di propria competenza nel rispetto dei valori di



cui all'Allegato A ;

4) Di procedere all'invio del presente atto all'ARERA tramite il portale appositamente costituito, entro i 30 giorni successivi alla approvazione delle tariffe TARI 2022 o comunque dalla scadenza del termine di legge;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con i seguenti esiti:

Presenti n. 23 che rappresentano 740,905 millesimi

Votanti n. 23 che rappresentano 740,905 millesimi

Favorevoli n. 23

Contrari n. 0

Astenuti n.0

Bovolone, 16 maggio 2022

Il Direttore  
F.to Dott. Gianni Biasi

Il Presidente  
F.to Avv. Attilio Gastaldello

**OGGETTO: PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2022-2025 DEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF (MTR-2). VALIDAZIONE.**

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 16 maggio 2022

Il Direttore  
F.to Dott. Gianni Biasi

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, il sottoscritto funzionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la non rilevanza contabile

Data: 16 maggio 2022

Il funzionario  
F.to Rag. Marta Chiaramonte